

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 17/01/2019

FATTO

La parte ricorrente rappresenta di avere richiesto, nell'ottobre 2016, il trasferimento di titoli sul dossier acceso presso la banca convenuta; il trasferimento si perfezionava ad inizio novembre, ma per un numero di azioni superiore a quello spettante (azioni eccedenti n. 3.638); di tale circostanza, si rendeva conto solo il successivo 16 gennaio 2017, a seguito dello storno delle azioni erroneamente assegnategli, con conseguente addebito in conto di circa € 10.000,00 *“senza alcun preavviso”*. Lamenta, quindi, di aver subito dei pregiudizi a seguito di tale evento, in quanto: avrebbe nel frattempo movimentato le azioni sulla base delle consistenze presenti nel dossier; si sarebbe realizzata a suo danno una plusvalenza da parte della banca di circa € 2.000,00 derivante dalla differenza tra il valore delle azioni al momento del trasferimento e quello dello storno. Chiede, pertanto, il risarcimento del danno conseguente alle scelte di investimento compiute (movimentazione delle proprie azioni) tenendo conto delle azioni eccedentarie assegnategli per errore in sede di trasferimento e della minusvalenza di circa € 2.000,00 derivante dalla differenza tra il valore delle azioni al momento del trasferimento e quello dello storno.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, richiamati i fatti oggetto di controversia e confermata l'attribuzione eccedentaria di azioni al cliente, precisa che l'errore sarebbe dipeso dalla Banca depositaria tramite la quale le azioni sono alla stessa pervenute. Specifica, al riguardo, che *“nella procedura di trasferimento automatico utilizzata dal*

Cliente, [...la convenuta] ricopre un ruolo passivo (in quanto Banca ricevente i titoli); in tale veste, l'attività della Banca si sostanzia nella registrazione sul corrispondente deposito titoli delle azioni ricevute dalla Banca depositaria a nome del richiedente". Aggiunge, altresì, di essersi resa conto dell'errore occorso nel caricamento del dossier titoli in data 16/01/2017, "nell'ambito delle attività interne di controllo e di verifica con la banca depositaria", e di aver subito provveduto alla sistemazione mediante lo storno delle azioni eccedenti, "nonché alla conseguente ed imprescindibile variazione del prezzo medio di carico delle azioni... ordinarie detenute dal.... Sig. D..., da 2,33938 Euro a 2,40693 Euro"; sottolinea, peraltro, che l'eccedenza delle azioni "avrebbe ben potuto essere ravvisata da parte del Ricorrente, mediante la semplice consultazione del proprio Portafoglio". Quanto al risarcimento dei danni asseritamente patiti, rileva come non siano comprovate le asserzioni del cliente in merito all'operatività che avrebbe potuto tenere se fosse stato sin da subito accreditato il numero corretto di azioni; precisa, inoltre, di non aver ottenuto "guadagni o profitti di alcuna natura" dall'operazione di storno delle azioni eccedentarie, essendosi limitata a rettificare il numero di azioni in portafoglio. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso, stante l'infondatezza delle pretese avversarie.

DIRITTO

La parte ricorrente, titolare di c/c e deposito titoli, nell'ottobre 2016 aveva richiesto il trasferimento delle azioni emesse da altro intermediario, dal dossier conservato presso la banca emittente a quello tenuto dalla banca chiamata in causa, che assume il ruolo di ricevente. In relazione a tale operazione, risulta pacifico tra le parti che vi sia stato un errore in fase di caricamento dei titoli, a seguito del quale sono risultati registrati presso l'intermediario resistente n. 3638 azioni in più rispetto a quelle presenti nel dossier di provenienza; e che, una volta scoperto l'errore, in data 16 gennaio 2017 la banca abbia provveduto allo storno delle azioni eccedentarie assegnate al cliente. Si rileva che le parti non versano in atti copia del contratto di conto corrente e/o di deposito titoli, né evidenza della movimentazione del dossier; risulta essere in atti solo la richiesta di trasferimento dei titoli inoltrata alla banca, datata 24.10.2016, sottoscritta dal cliente. Quanto alla procedura di trasferimento, il modulo di richiesta specifica che il trasferimento avviene in modo automatico e che ai fini dell'individuazione degli strumenti finanziari "*presenti e disponibili*" sul dossier titoli originario, la banca ricevente "*si baserà sulla situazione comunicata dalla Banca Originaria*"; non vi sono ulteriori previsioni per i casi di errori nell'operazione di trasferimento dei titoli. Relativamente alla descritta operazione, la parte ricorrente chiede il risarcimento dei danni patiti, senza peraltro dimostrare né una specifica responsabilità per colpa della banca ricevente, la quale precisa che l'errore - stante la procedura di trasferimento automatico - è dipeso dalla banca depositaria tramite la quale le azioni le sono pervenute; né alcuna evidenza documentale a supporto dei lamentati pregiudizi. In particolare, quanto alla "operatività sul conto", il ricorrente svolge alcune considerazioni in merito alle movimentazioni del proprio conto titoli, adducendo che avrebbe potuto tenere un'operatività più redditizia se fosse stato sin da subito accreditato il numero corretto di azioni: tale circostanza, tuttavia, non è suffragata da alcuna evidenza probatoria (mancano gli estratti sulla movimentazione delle azioni); relativamente alla "minusvalenza" generata dalla differenza tra il valore delle azioni eccedentarie al momento del trasferimento e quello dello storno, non dimostra il danno effettivamente patito, né un eventuale profitto per la banca. Il cliente, inoltre, non produce alcun documento in merito all'operazione di storno del valore corrispondente alle azioni assegnate in modo eccedentario (riferisce di aver constatato, e la banca non smentisce, una deduzione dal suo conto di circa €

10.000,00, verosimilmente a seguito di vendita di titoli per quantitativo non spettante). Alla luce di quanto sopra evidenziato, la domanda di risarcimento dei danni non può essere accolta, risultando non suffragata da alcuna prova.

Dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti emerge, peraltro, che la banca non abbia tempestivamente informato il cliente circa l'errore occorso e il conseguente addebito a fronte dei titoli eccedentari, evento comunicato solo a seguito di richiesta telefonica del ricorrente. In considerazione di ciò, si invita l'intermediario a tenere un comportamento più diligente e maggiormente collaborativo nei rapporti con la clientela.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA